

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UN
PERCORSO DI PRESA IN CARICO RIABILITATIVA PRECOCE A FAVORE
DEGLI INFORTUNATI SUL LAVORO CON TRAUMA MAGGIORE IN FASE
POST-ACUTA**

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (di seguito nominata Azienda Ospedaliera) con sede legale in largo Giovanni Alessandro Brambilla, n. 3 - 50134 FIRENZE, nella persona del Direttore generale pro-tempore dott.ssa Daniela Matarrese

E

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Direzione Regionale Inail della Toscana (di seguito nominata INAIL DR Toscana) con sede legale in via delle Porte Nuove, n. 61 - 50144 FIRENZE, nella persona del Direttore regionale pro-tempore dott. Giovanni Contenti

E

Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione INAIL (di seguito nominata Inail DCAPR) con sede legale in piazzale Pastore, n. 6 - 00144 ROMA - nella persona del Direttore centrale pro-tempore dott. Giorgio Soluri

PREMESSO

- che la riabilitazione è la principale risposta alle conseguenze disabilitanti dei traumi e rientra tra gli interventi sanitari con un più vantaggioso rapporto costo/efficacia, soprattutto per le popolazioni di pazienti con limitazioni funzionali complesse e gravi;
- che i principali fattori che condizionano l'esito della riabilitazione, oltre alla qualità tecnica delle prestazioni, sono la tempestività della presa in carico e la continuità delle cure, ovvero il coordinamento e la coerente successione degli interventi, con particolare riferimento al passaggio dalla fase acuta ospedaliera a quella riabilitativa territoriale;

- che nel corso degli ultimi anni il Legislatore ha rimodulato e ampliato i compiti dell'INAIL contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie comprendendo nella tutela gli interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori con disabilità;
- che il trauma maggiore è quello che comporta una o più lesioni di cui almeno una è in grado di determinare un rischio immediato o potenziale per la sopravvivenza o per una grave invalidità;
- che i lavoratori vittime di traumi maggiori costituiscono una popolazione di infortunati limitata come numerosità ma caratterizzata da esiti lesivi particolarmente gravi e associati a una elevata incidenza di disabilità, in parte evitabile con tempestivi interventi di prevenzione secondaria (presa in carico precoce) e terziaria (prevenzione delle complicanze o di ulteriori danni);
- che presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze sono presenti reparti ospedalieri per acuti (rianimazione, ortopedia, neurochirurgia, altri reparti chirurgici), compresa la S.O.D.C. (Struttura Operativa Dipartimentale Complessa) dell'Unità Spinale, coinvolte in percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per pazienti che hanno riportato eventi traumatici maggiori anche in occasione di lavoro e, quindi, afferenti alla gestione delle Sedi territoriali Inail coordinate dalla Direzione regionale Toscana;
- che Inail DCAPR eroga, attraverso il Centro di riabilitazione motoria INAIL di Volterra (di seguito CRM), prestazioni di riabilitazione intensiva muscolo-scheletrica in favore di pazienti con problematiche di salute complesse ed elevati bisogni assistenziali e riabilitativi, purché stabili dal punto di vista clinico, attuando nei confronti degli stessi una presa in carico multidisciplinare;
- che le prestazioni erogate dal CRM agli infortunati e ai tecnopatici sono richieste dalle Sedi INAIL e che gli oneri di tali prestazioni sono a carico di INAIL;
- che Inail DCAPR eroga attraverso il Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio (di seguito Centro Protesi) prestazioni di assistenza protesica attraverso l'individuazione, personalizzazione, adattamenti ed erogazione di dispositivi tecnici quali protesi, ortesi e ausili nei confronti di persone con disabilità motoria a seguito di amputazione di arto o di mielolesione;
- che è interesse comune delle parti assicurare la continuità del percorso di cura dall'ospedale al territorio e la precoce presa in carico dell'infortunato sul lavoro al fine di attivare tempestivamente tutte le prestazioni, non solo assicurative ma anche riabilitative e sociosanitarie, che fanno parte della tutela globale e integrata attuata dall'INAIL,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione di un percorso integrato sperimentale per la presa in carico riabilitativa precoce post-acuzie dell'infortunato sul lavoro con trauma maggiore (trauma vertebro-midollare, politrauma, schiacciamento di arti, frattura instabile di bacino, fratture multiple di ossa lunghe prossimali, grandi ustioni, ecc.) che persegua l'obiettivo di rispondere tempestivamente ai bisogni assistenziali, riabilitativi e psico-sociali gestibili in ambito extra ospedaliero presso il CRM, con oneri a carico dell'INAIL.

Tale percorso si realizza anche attraverso l'intervento tempestivo del personale tecnico sanitario del Centro Protesi che, mediante accessi diretti presso le Unità operative di Careggi dove gli assistiti sono ricoverati, procede ad una presa in carico del paziente pre-dimissioni, all'individuazione ed all'erogazione dei dispositivi tecnici, degli ausili e delle ortesi necessari, nonché alle sinergie con la sede Inail competente finalizzate al rientro nell'ambiente di vita e di lavoro del paziente post-dimissioni.

Art. 3 – Modalità operative

In relazione agli ambiti individuati nell'articolo 2, le parti concordano di rinviare a successivi specifici accordi operativi la definizione dettagliata delle attività da svolgere.

Art. 4 – Oneri

L'onere del trasporto sanitario dell'infortunato sul lavoro e del tecnopatico verso e dal CRM e della degenza presso il CRM medesimo è interamente a carico di INAIL, e in particolare della Sede INAIL titolata all'invio del paziente.

Art. 5 – Durata

Il presente accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, ha validità triennale e può essere rinnovato per uguale periodo, con preventiva richiesta scritta da formularsi almeno tre mesi prima della scadenza, solo previo accordo scritto tra le Parti, in considerazione degli scopi e delle finalità che si intendono perseguire con le iniziative di cui al presente accordo e alla procedura allegata ed al loro buon esito. Sono esclusi pertanto i rinnovi taciti.

Art. 6 – Modifiche

Il presente accordo potrà essere integrato, modificato od emendato, previa intesa fra le Parti, solo per iscritto, mediante scambio di lettera a firma congiunta, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti.

Art. 7 – Recesso

È consentito alle Parti il recesso dal presente accordo nel rispetto di un preavviso di n. 6 mesi, corredato da motivata giustificazione.

Art. 8 – Tutela dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto statuito dal Reg. UE 679/2016 e dal D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018. In particolare, con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, ciascuna Parte dichiara di essere stata informata sul trattamento dei propri dati personali e, in specie, che gli stessi vengono trattati per le attività funzionali alla stipula del presente Protocollo d'Intesa e per la gestione del relativo rapporto da esso discendente.

Le Parti prendono atto, altresì, dei diritti loro riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del Reg. UE 276/2016.

Inoltre, il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, pur non essendo obbligatorio è, comunque, necessario per procedere alla stipula del presente Protocollo d'Intesa e per compiere gli adempimenti amministrativi conseguenti. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che cartacei nel rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016 e nel D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e saranno conservati per il tempo ex lege previsto. I dati verranno comunicati alle strutture organizzative interne di questa Azienda e ai suoi dipendenti, alla Compagnia Assicurativa o ad altre istituzioni pubbliche solo per le finalità qui espressamente indicate, non sono previsti trattamenti soggetti a processo decisionale interamente automatizzato ivi compresa la profilazione.

I dati saranno conservati per il tempo della durata del protocollo d'Intesa, salvo un periodo di conservazione superiore in ragione di specifiche disposizioni di legge o regolamentari.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti dell'informativa di cui agli art. 13 del Reg. UE 679/2016.

Si dà atto che le Parti agiscono nei confronti dell'interessato in qualità di Titolari autonomi e, quindi, saranno tenuti ciascuno per quanto di competenza a compiere gli adempimenti di rispettiva competenza ai sensi di quanto specificamente prescritto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dai provvedimenti emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9 – Foro competente

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Firenze, rinunciando espressamente le parti, fin da ora, alla competenza di qualsiasi altra sede.

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

DIREZIONE CENTRALE
ASSISTENZA PROTESICA
E RIABILITAZIONE



**Azienda
Ospedaliera
Universitaria
Careggi**

Art. 10 – Registrazione e imposta di bollo

Le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura e spese della Parte richiedente.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in forma digitale ed è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 642/1972 e dell'allegato A Tariffa (Parte I) "Atti, documenti e registri soggetti a imposta di bollo sin dall'origine". Gli oneri dell'imposta di bollo sono a carico di INAIL.

Firenze,

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze

Il Direttore Generale dott.ssa Daniela Matarrese

INAIL Direzione regionale Toscana

Il Direttore regionale dott. Giovanni Contenti

INAIL Direzione centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione

Il Direttore centrale dott. Giorgio Soluri